

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Legge 31.12.1996 n. 675

Art. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite ed utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della Legge 31.12.1996, n. 675 e s.m.i. -.

Art. 2

FINALITA' - ORGANIZZAZIONE

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale ; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

A tale riguardo, i criteri di organizzazione di cui all'art. 5 del D. L. 29/93 sono ispirati ed attuati nel pieno rispetto della legge 675/96 e s.m.i. -.

Art. 3

DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge 675/96 e s.m.i. -.

Art. 4

TITOLARE

Ai sensi dell'art. 1 comma 2° lettera d) della Legge 675/96 e s.m.i. e con riferimento all'art. 36 della Legge 142/90, il Sindaco riveste la figura di "titolare cui competono i compiti e funzioni previsti dalla legge.

Art. 5

INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI DI COMUNICAZIONE

Le Banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dei Responsabili di uffici e servizi.

Di norma le banche dati di cui al presente Regolamento sono gestite in forma elettronica.

Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

Art. 6

RESPONSABILE

1. Il titolare designa il responsabile delle singole banche dati preposto al trattamento dei dati personali ; tale responsabile deve essere nominato con atto scritto nel quale vengono precisati analiticamente i compiti. Nello stesso provvedimento può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento.
2. Il responsabile deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati, anche per quanto attiene al profilo della sicurezza.
3. Il titolare, in particolare, sulla scorta dell'organizzazione degli Uffici e dei servizi può designare anche più responsabili (con suddivisione delle competenze), identificandoli negli stessi responsabili degli uffici e servizi ai sensi della legge 142/90 - legge 241/90 - legge 127/97 - d.l.vo 77/95 -.
4. Il responsabile :
 - provvede al trattamento dei dati o ne cura il coordinamento quando ne affida i compiti ad operatori appartenenti al Settore cui sovrintende ;
 - provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali ;
 - procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente ;
 - è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati ;
 - impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati o dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi ;
 - cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende ;
 - cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione ;
 - dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento ;
 - adotta ogni misura idonea a garantire la sicurezza dei dati .

Art. 7

SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono incaricati del trattamento dei dati i responsabili di cui al precedente art. 6, nonché, in relazione all'organizzazione degli uffici e servizi, anche altri soggetti individuati dagli stessi responsabili in capo ai quali, comunque, rimane la responsabilità del trattamento che dovrà svolgersi secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 675/96 e s.m.i. -.

Art. 8

MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento devono essere :

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza ;
- Raccolti e registrati per scopi determinati , espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi ;
- Esatti e se necessario aggiornati ;

- Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ;
- Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 9

INFORMAZIONE

A cura dei responsabili uffici e servizi quali responsabili della banca dati si dispone affinché venga data ampia diffusione ed attuazione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 675/96 e s.m.i. -.

A tale scopo il responsabile favorisce l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazione facoltative di consenso alla circolazione ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 12 della legge 675/96 e s.m.i. -.

Art. 10

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Comune garantisce i diritti dell'interessato nel trattamento dei dati secondo quanto sancito dall'art. 13 legge 675/96 e s.m.i. -.

Art. 11

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, avviene solo ove una legge o un regolamento lo consenta, o comunque se risultino necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. La comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti o ad enti pubblici economici, può avvenire solo nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

1. Sono dati sensibili quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
2. Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Art. 13

SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 14

CONTROLLI

Periodicamente il titolare può esercitare controlli, anche a campione, sui vari uffici al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 15

ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE

Per attività che perseguono rilevanti finalità di pubblico interesse si intendono quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili.

Le attività in argomento sono individuate per il trattamento dei dati sensibili, dal D. Lgs. 135/99 da altre leggi e dal garante in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 675/96.

Art. 16

RILEVANTI FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE NON RISCONTRABILI CON RIFERIMENTO AL D. L.gs. 135/99

INDIVIDUAZIONE. CRITERI. RAPPORTI CON IL GARANTE.

Per l'individuazione delle attività istituzionali non riferibili alle rilevanti finalità di pubblico interesse di cui al D. L.gs. 135/99 e consentire al garante la protezione dei dati personali con l'adozione dei relativi provvedimenti ai sensi dell'art. 22 della legge 675/96 e s.m.i., si assumono i seguenti criteri :

- a) Individuazione e configurazione dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale ;
- b) Esame dell'interesse pubblico di cui al precedente punto a) al fine di verificarne la riconducibilità o meno al quadro normativo ;
- c) Esame delle attività istituzionali in rapporto al trattamento dei dati sensibili ;
- d) Comunicazione al garante delle attività individuate per le quali la finalità di rilevante pubblico interesse non è stabilita direttamente dalla legge.

Art. 17

TIPOLOGIA DI DATI ED OPERAZIONI ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO INDIVIDUATE DALLA LEGGE O DAL GARANTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE DEFINIZIONI

Qualora la legge o il Garante nell'individuare le rilevanti finalità di pubblico interesse non definiscano le tipologie di dati o le operazioni eseguibili il Comune, per un corretto svolgimento delle attività istituzionali, determina quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate assumendo a riguardo, atto deliberativo della Giunta Comunale.

La definizione in argomento può avvenire anche con rimando alla specifica legge o disposizione del garante qualora ciò risultasse esaustivo allo scopo.

Ai contenuti della deliberazione di cui sopra verrà data adeguata diffusione con ogni utile mezzo.

La Giunta Comunale aggiorna il quadro di definizione in argomento annualmente o anche entro termini infrannuali qualora ciò si rendesse necessario per innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali.

Di quanto sopra dovrà tenersi conto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e s.m.i. -.

Art. 18

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 135/99 ogni responsabile del servizio adotta specifiche disposizioni organizzative idonee alla corretta applicazione del decreto stesso coerentemente con la legge 675/96 e s.m.i. e con particolare attenzione a :

- a) Corretta gestione del rapporto Amministrazione/cittadino ;
- b) Definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

Ogni responsabile disporrà altresì opportune misure di controllo riferendo, qualora richiesto dal Sindaco, in merito alla concreta applicazione delle norme in argomento e ad eventuali problematiche.

ART. 19

PRINCIPI GENERALI

In ogni caso e salve più specifiche disposizioni di legge, il trattamento dei dati dovrà rispettare i principi di pertinenza, di necessità e di non eccedenza così come enunciati ed intesi dall'art. 3 del D. lgs. 135/99 nonché le modalità di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo.

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica le disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.